

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2203 del 16 DIC. 2016

OGGETTO: Corte di Appello di Bari giudizio (R.G. n. 1619/2016) proposto dalla sig.ra U.A. nei confronti della ASL BA + altri, avverso la sentenza n. 1144/16 del Tribunale di Bari. Costituzione in giudizio e nomina avvocato esterno.

IL DIRETTORE GENERALE

con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore avv. Edvige Trotta – Struttura Legale che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE

il giudizio RG. n. 598/2010 promosso dalla sig.ra U.A. contro la ASL BA, si è definito giusta sentenza n. 1144/2016 emessa dal Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile di rigetto della domanda risarcitoria formulata da parte attrice;

la sig.ra U.A. ha quindi proposto atto di citazione in appello avverso la predetta sentenza, dinanzi alla Corte di Appello di Bari (RG n. 1619/2016) contro l'Azienda, la ASL BAT, il dott. M.S. e la Società Generali Italia SPA:

CONSIDERATO CHE è interesse della ASL BA costituirsi nel giudizio in oggetto, affidando l'incarico difensivo a professionista esterno, individuato nella persona dell'avv. Giovanni Schiavoni, in prosecuzione del giudizio civile (RG, n.598/10) innanzi al Tribunale di Bari, in cui era stato già officiato con Deliberazione D.G. n. 573 del 25.03.2010, in applicazione del principio di continuità ed omogeneità difensiva, giusta convenzione professionale sottoscritta tra le parti ed in considerazione dell'esito positivo conseguito dal professionista nel predetto giudizio di 1º grado definito con il rigetto della domanda attorea;

TANTO PREMESSO si propone di procedere al conferimento dell'incarico difensivo come innanzi individuato:

Il Funzionario Istruttore dott.ssa Patrizia Pusateri	1 ca milei
Il Responsabile del Procedimento dott.ssa Patrizia Pusáteri	Parey Carringer
Il Direttore della S.C. avv. Edvige Trotta	E Milion

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa:

- di costituire la ASL BA nel giudizio in oggetto indicato;
- di affidare la rappresentanza e difesa dell'ASL BA, all'avv. Giovanni Schiavoni, C.F.: SCHGNN60A07F842G, con studio professionale sito in Bari, alla via Abbrescia n. 102. conferendogli procura speciale;
- di stabilire che l'avv. Giovanni Schiavoni, con la sottoscrizione della Convenzione, che si allega quale parte integrante del presente atto, accetta l'incarico nei termini e secondo le modalità ivi fissate;
- di liquidare al predetto difensore, a titolo di acconto sulle competenze professionali a lui dovute, la somma di € 3.500,00, oltre CPA al 4% pari ad € 140,00, ed IVA al 22% pari ad € 800,00, per la complessiva somma di € 4.440.80 al lordo delle ritenute di legge;
- di disporre che il pagamento sopra indicato dovrà avvenire con accredito su conto corrente dal predetto professionista appositamente dedicato alla Tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dalle vigenti disposizioni legislative in merito:
- di dare mandato all'Area Gestione Risorse l'inanziarie di procedere al pagamento del detto acconto previa acquisizione della fattura per la relativa somma, ai sensi della vigente normativa sull'obbligo della fatturazione elettronica acquisita agli atti aziendali con le modalità indicate sul sito istituzionale di questa Azienda www.asl.bari.it con nota del Direttore Δ.G.R.F. prot. 60592 del 25.03.2015;
- di contabilizzare il costo del predetto pagamento sul conto economico aziendale n. 733.105.00025 "Onorari e spese legali per resistenza in giudizio" del Bilancio dell'Esercizio Finanziario dell'anno 2016;

- disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione;
- di disporre che la restante spesa riveniente dal presente conferimento di incarico, pari ad € 14.569,19, ivi compresi gli oneri accessori calcolati all'attualità, troverà capienza nel "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" di cui al conto n. 230.120.00105, rideterminato annualmente sulla base dell'analisi dei rischi.

fasc. n. 3031/2007

CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE TRA

La **ASL BA**, in persona del Direttore Generale della ASL BA, dott. Vito Montanaro, con sede in Bari al Lungomarc Starita n. 6, C.F. e P.IVA. n. 06534340721,

ED IL PROFESSIONISTA

avv. Giovanni Schiavoni, nato a Nardò (LE) il 07.01.1960, C.F.:SCHGNN60A07F842G, con studio in Bari, via Abbrescia n. 102, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

La parte committente affida al professionista, che accetta l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa della ASL BA nel giudizio di appello (R.G. n. 1619/2016) dinanzi alla Corte di Appello di Bari proposto dalla sig.ra U.A. nei confronti dell'Azienda, della ASL BAT, del dott. M.S. e della Società Generali Italia SPA, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile n. 1144/2016, di rigetto della domanda risarcitoria attorca per la somma complessiva di € 1.004.246.79, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria a far data dal 13.09.2000.

Per gli eventuali ulteriori gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione.

Il professionista, con l'accettazione dell'incarico, presta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 196/2003.

Il professionista, esperto della materia, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell'incarico, ed assume l'obbligazione di difesa in giudizio, nel predetto procedimento.

ART. 2 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.

La ASL BA committente sarà tenuta ad effettuare in favore del professionista il pagamento della complessiva somma di Euro 13.028,40 (tredicimilaventotto/40), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA, così preventivamente determinata tra le parti, per la totalità del giudizio.

La somma di cui al precedente capoverso vicne stabilita con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, in ragione dell'attività che verrà effettivamente svolta e applicando, convenzionalmente, il valore minimo di liquidazione dello scaglione compreso tra €

M

260.000,01, e € 520.000,00 previsto per i giudizi innanzi alla Corte di Appello, incrementato nella misura del 10% per lo scaglione superiore da € 520.000,00 fino ad € 1.000.000,00 così come previsto dall'art. 6, co. 1° del D.M. n.55/2014, per ciascuna delle seguenti fasi del procedimento, oltre l'aumento del 40% di cui al II° co. dell'art. 4 del D.M. 55/2014 per la difesa del proprio cliente contro più parti processuali:

1) fase di studio	(€ 2.090,00 + 10%) =	€ 2.299,00
2) fase introduttiv	a (€ 1.215,00 + 10%) =	€ 1.336,50
3) fase istruttoria	(€ 1.680,00 + 10%) =	€ 1.848,00
4) fase decisoria	(€ 3.475,00 + 10%) =	<u>€ 3.822,50</u>
totale parziale		€ 9.306,00
+ aumento 40% (di cui	al II° co. dell'art. 4 del D.M. 55/2014)	<u>€ 3.722,40</u>
totale compense	0	€13.028,40

per un totale pari ad € 13.028,40, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVΛ.

Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto, da entrambe le parti, congruo e soddisfacente per l'incarico professionale conferito.

Le eventuali e conferenti spesc sostenute per lo svolgimento dell'attività saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se riconoscibili ed adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettaric.

ART. 3 TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

La committente si obbliga al versamento di un acconto sul compenso determinato, nella misura complessiva di € 3.500,00, (tremilacinquecento/00) oltre accessori come per legge (CPA ed IVA), previa emissione da parte del professionista, della relativa fattura in formato elettronico, come da vigente normativa.

Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La liquidazione della restante parte del compenso avverrà a prestazione conclusa, in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva, in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività svolta dal professionista, anche alla luce di vicende processuali che potrebbero incidere sulla riconoscibilità "in toto" delle fasi stesse come innanzi indicate e, comunque, a seguito di emissione del relativo documento fiscale. Da tale importo verrà detratto l'acconto versato.

Nell'ipotesi in cui il giudizio si concluda con una conciliazione giudiziale o con una transazione, per la liquidazione del compenso si procederà ad applicare la disposizione prevista nel D.M. n.

M

55/2014 al comma VI° dell'art. 4.

Ai sensi dell'art. 2233 del cod. civ. il professionista riconosce che la misura del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico ed al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

In caso di recesso da parte della committente, rimane l'obbligo di corrispondere al professionista il compenso dovuto per l'attività già svolta, conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 55/2014; il predetto compenso verrà, comunque, determinato per ciascuna delle fasi del giudizio, effettivamente concluse, con le modalità di cui al precedente art.2.

L'eventuale attività di recupero delle spese di lite riconosciute all'Azienda nel contenzioso oggetto di incarico sarà concordata fra le parti ed, in ogni caso, non comporterà ulteriori esborsi a carico della committente.

Qualora le somme recuperate siano introitate direttamente dal professionista, le stesse verranno detratte dal compenso pattuito al precedente art.2.

ART. 4 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il professionista é tenuto all'osservanza delle leggi, delle normative e dei principi giurisprudenziali che il caso richiede, in esceuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il Professionista deve far pervenire alla ASL BA la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente la Struttura Legale della ASL BA, a mezzo fax e/ o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memoric proprie e di controparte, provvedimenti del Giudice), nonché da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

ART. 5 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista si obbliga:

- a non accettare incarichi in contraddittorio con la ASL BA o nei quali l'Azienda sanitaria sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne;
- a comunicare prontamente alla S.B.L. della ASL BA l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato, prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno della ΔSL BΔ prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento.

Il professionista si obbliga a comunicare gli estremi della propria assicurazione da R.C. professionale e si impegna a tenere attiva una copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni di incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere la predetta convenzione ai sensi degli art. 1453 c.c. e ss. e revocare il mandato conferito.

ART. 6 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il professionista incaricato ai sensi degli artt. 46 - 47 del Dpr 445/2000 dichiara:

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater c.p.;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con la ASL BA o nei quali comunque la ASL BA sia interessata.

ART. 7 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile. L.C.S.

Il Direttore Genérale

ASL BA

ASL BA dott. Vito Montanaro

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civile, il Professionista dichiara di approvare specificatamente gli artt. 2 Determinazione del compenso, 3 Termini di corresponsione del compenso e 5 Obblighi del Professionista.

L.C.S.

II Direttore Genera

ASL BA dott. Vito Montanta

Parere del Direttore Amministrativo	Parcre del Direttore Sanitario
(🕠 Gianluca Capochiani	Silvana Fornelli
YSS: CLS	Manfalli
II Segretario	
J 122 1	IL DIRECTORE GENERALE
Coluscoppe Colella	IL DIRETTORE GENERALE Vita Mondayaya
, j .	, 1.0
	isorse Finanziarie do 2016
ESCECIZ	10 2016
La spesa relativa al presente provvedimen	nto è stata registrata sui seguenti conti:
Conto economico n.	per €
Conto economico n.	per €
Conto economico n.	per €
(rigo da utilizzare per indicare finanziam	enti a destinazione vincolata)
11 Funzionario	ll Dirigente dell [*] Area
SERVIZIO ALBO	O PRETORIO
Pubblicazione n.	
Si attesta che la presente deliberazione è	stata pubblicata sul sito Web di questa A
√ in data	•

adempimenti di competenza.